

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	in videoconferenza	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani		Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Maria Croce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in presenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Alba Ronca	in videoconferenza	Consigliere
-Avv. Antonello Salce		Consigliere
-Avv. Stefano Sassano	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	in videoconferenza	Consigliere

o o o

L'anno **2021**, il giorno **07** del mese di **gennaio**, alle ore **17,30**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cipriani e Salce, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)
- 4) RECUPERO CREDITI FORMATIVI 2020 (RELATORE GALASSO)
- 5) NOTA CNF 21/12/2020 IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2021 (RELATORE GALASSO)
- 6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE)
- 7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 8) OPINAMENTI
- 9) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE SABATINI)
- 10) ISTANZA AVV. * ASSEGNAZIONE TELECOMANDO ACCESSO PARCHEGGIO RISERVATO (RELATORE TERRERI)
- 11) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE CROCE)
- 12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)
- 13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)
- 14) RICHIESTA PARERE CNF ISTITUZIONE ALBO FORNITORI (RELATORE ZUCCARINI)
- 15) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)

16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

17) NOTA CONGIUNTA COMMISSIONI DIFESA D'UFFICIO E FORMAZIONE CONTINUA CNF

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

19) FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

21) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (28/12/2020), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che il CNF con nota del 05/01/2021 ha trasmesso la proposta per il "Piano Nazionale di ripresa e resilienza" in ossequio alla raccomandazione rivolta all'Italia in relazione a Next Generation EU tesa a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario". Il Consiglio ne prende atto.

b) Il Presidente rende noto che in data 27/12/2020 è entrato in vigore il D.M. 01/10/2020, n. 163 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12/08/2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Il Consiglio ne prende atto e delibera di interessare la Fondazione Forum Aterni affinché siano assunte le iniziative necessarie per consentire a tutti gli iscritti di acquisire la formazione utile per l'iscrizione negli Elenchi.

Alle ore 18,15 il Cons. Salce si unisce alla riunione in presenza.

c) Il Presidente rende noto che, come pubblicato sul sito di Cassa Forense, dal primo gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento Unico della Previdenza Forense, deliberato dal Comitato dei Delegati il 21/02/2020 e approvato con nota del Ministero del Lavoro del 21/07/2020. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 18,20 il Cons. Cipriani si collega e partecipa alla seduta.

d) Il Presidente rende noto che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 è stato istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il Consiglio ne prende atto.

e) Il Presidente rende noto che in data 01/12/2020 è stato pubblicato sul sito di Cassa Forense un articolo relativo alla sottoscrizione presso il Ministero della Giustizia di una convenzione speciale che consente agli iscritti alla

Cassa Forense di utilizzare gratuitamente il servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione e che da qualche giorno è iniziata la trasmissione delle credenziali di accesso agli avvocati cominciando da quelli di più giovane età. Il Consiglio ne prende atto e delega la Commissione informatica a verificare la possibilità di attivare un collegamento dell'Ordine a beneficio della postazione riservata agli iscritti.

f) Il Presidente rende noto che il Prof. Avv. Carlo Forte ha trasmesso il numero di dicembre 2020 del Bollettino della Delegazione del CNF presso il CCBE e della Rappresentanza del CNF a Bruxelles con preghiera di pubblicazione sul sito dell'Ordine. Il Consiglio ne prende atto.

g) Il Presidente rende noto che la dott. Claudia Majolo, in nome e per conto dell'Unione Praticanti Avvocati, di Giovane Avvocatura e InOltre Alternativa Progressista, ha richiesto a vari Ordini di emettere una delibera a sostegno della proposta di svolgimento per la sessione 2020/2021 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense mediante l'espletamento di un'unica prova orale a distanza. Il Consiglio ne prende atto.

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'Ordine Distrettuale la comunicazione del CSM relativa all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021 che avrà luogo presso le singole Corti di Appello in data 30/01/2021. Il Consiglio prende atto della modalità in cui verrà svolta l'inaugurazione ed invita il Presidente ad evidenziare il tema del ritardo nella definizione dei procedimenti di appello in materia civile.

i) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha trasmesso anche al COA la memoria difensiva inviata al CDD in relazione all'esposto presentato nei suoi confronti dall'Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.

l) Il Presidente rende noto che l'Avv. *, iscritta all'Ordine di Roma ed alla quale l'Ordine aveva comunicato di non poter accogliere la richiesta di iscrizione allo sportello di supporto prima consulenza legale Gruppo Operativo Antiviolenza poiché riservata ai soli iscritti all'Ordine di Pescara, con e-mail del 28/12/2020 ha precisato di avere lo studio e di esercitare in Pescara alla *. Il Consiglio ne prende atto rilevando tuttavia che l'iscrizione resta comunque quella presso l'Ordine di Roma e che su Pescara ha solo dichiarato il secondo studio.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)

ESONERI

Il Consiglio, udito il relatore:

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 04/01/2021 e la documentazione allegata, volta ad ottenere l'esonero totale e permanente dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 2 lett. b) Reg. CNF per la Formazione Continua, delibera di esonerare l'iscritto nella misura del 100% dall'obbligo formativo per gli anni 2020 e 2021 salvo ulteriori provvedimenti per gli anni successivi;

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 29/12/2020 e la documentazione allegata, delibera, per l'anno formativo 2020, l'esonero totale dall'obbligo formativo ex artt. 16 e 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nonché, per l'anno

formativo 2021, l'esonero totale dal 01/01/2021 al 31/01/2021 e l'esonero parziale al 50% dal 01/02/2021 fino al 31/12/2021 per maternità, salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l'iscritta dovrà presentare altra istanza;

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 31/12/2020 e la documentazione allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, delibera l'esonero dall'obbligo formativo nella misura del 50%, dal 05/08/2018 al 31/12/2019 per il triennio 2017/2019, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per l'anno formativo 2020 e dal 01/01/2021 al 05/08/2021 per l'anno formativo 2021;

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 28/12/2020 e la documentazione allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, delibera l'esonero dall'obbligo formativo nella misura del 50%, dal 13/04/2020 al 31/12/2020 per l'anno formativo 2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per l'anno formativo 2021; salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l'iscritto dovrà presentare altra istanza.

ATTESTATI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli avv.ti:

Didone Valeria

Di Sario Marco

4) RECUPERO CREDITI FORMATIVI 2020 (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, come già accaduto anche negli anni passati, delibera di consentire, a tutti gli iscritti che non abbiano conseguito nel corso del 2020 il numero di crediti minimo previsto dalla delibera CNF n. 168 del 20/03/2020, la possibilità di recuperare gli stessi frequentando eventi formativi fino al 31/3/2021.

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

5) NOTA CNF 21/12/2020 IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2021 (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

- udito il relatore;

- vista la delibera n. 310 del 18/12/2020, avente ad oggetto "FORMAZIONE CONTINUA", con la quale, derogando all'art. 12 del Regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il CNF ha stabilito che:

1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (*cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie*), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (*i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo*) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede;

- considerato che, in esecuzione di quanto sopra, ai fini della verifica dell'adempimento da parte degli Iscritti all'obbligo formativo, o dell'adozione di provvedimenti individuali ad esso connessi per le ipotesi disciplinate dal regolamento CNF n. 6/2014 cit., quali ad es. esonero o riconoscimento posticipato c.f., l'anno formativo 2021 dovrà essere considerato a sé stante ed indipendente rispetto al nuovo triennio formativo, che avrà pertanto decorrenza dal 2022 al 2024;

delibera

di recepire i principi di cui sopra in relazione a tutti i provvedimenti da adottarsi, nonché a quelli già adottati dal 1 gennaio u.s. se riferiti alla formazione continua per l'anno 2021, e di autorizzare altresì il connesso aggiornamento, secondo i parametri indicati, del sistema utilizzato dalla Segreteria per il calcolo dei C.F. individuali da conseguire per ogni Iscritto e la registrazione sulla relativa scheda;

di adeguare ai criteri di cui sopra il calcolo dei crediti relativo agli esoneri concessi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, se riferiti all'anno 2021, e di darne comunicazione agli interessati.

Delibera altresì di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE)

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott.ssa * comunica di aver sospeso la pratica dal 09/11/2020 al 16/11/2020 e udito il relatore, ne prende atto.

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dott.ri Di Pasquale Serena, Primavera Davide, Golini Andrea, Teodoro Francesca, Nazari Valentino, Catani Marco;
- b) iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. Ripalvella Simona per trasferimento dall'Ordine di Chieti con anzianità dal 10/11/2010;
- c) reiscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. D'Alessandro Simone con decorrenza dalla data odierna;

- d) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Gregorio Giulia, D'Amico Paolo, Mangia Alfredo Domenico come da separati e distinti provvedimenti;
- e) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 31/12/2020.

8) OPINAMENTI

Nulla da deliberare.

9) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE SABATINI)

Il Consiglio, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

10) ISTANZA AVV. * ASSEGNAZIONE TELECOMANDO ACCESSO PARCHEGGIO RISERVATO (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio, udito il Cons. Segretario, vista l'istanza dell'Avv. * di rilascio del telecomando per l'accesso al parcheggio riservato lato Nord e preso atto che la graduatoria si è esaurita a seguito dell'assegnazione a tutti i richiedenti, delibera di non poter accogliere la richiesta segnalando all'iscritto che della eventuale riapertura di una nuova graduatoria sarà data notizia con lettera informativa.

11) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE CROCE)

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, la quale chiede se costituisca violazione di norme deontologiche l'ipotesi in cui l'avvocato di una parte, ammessa al gratuito patrocinio, richieda direttamente al cliente i compensi per l'attività professionale di natura stragiudiziale svolta nel suo interesse, allorché, prima dell'instaurazione del giudizio, intervenga la revoca del mandato difensivo;

- considerato che nella seduta del 10.09.2020 il COA di Pescara, dovendosi pronunciare su analoga richiesta di parere di altro iscritto, ha deliberato di sottoporre al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito:

"Se, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 85 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico spese di giustizia, e 29, 8° comma, CDF, costituisce violazione di norme deontologiche l'ipotesi in cui l'avvocato di una parte, ammessa al gratuito patrocinio, chieda direttamente al proprio cliente il compenso per l'attività svolta, qualora la parte rinunci ad intraprendere l'azione in prossimità del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

In particolare si chiede se l'avvocato possa comunque chiedere il compenso alla parte assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora, pur non avendo svolto attività stragiudiziale in senso proprio ma attività strumentale o complementare alla successiva azione processuale, quest'ultima sia abbandonata per volontà della parte, e ciò al fine di non lasciare priva di corrispettivo l'attività professionale comunque prestata dall'Avvocato.";

- rilevato che alla data odierna non è ancora pervenuta la risposta da parte del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di dare riscontro alla richiesta formulata dall'Avv. * una volta ricevuta detta risposta da parte del CNF.

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)

Viene richiesto al Coa di esprimere un parere “[...] *sulla sussistenza di un conflitto di interessi, anche se meramente potenziale, tra l'Avvocato dell'Ente e la dipendente....*” secondo il seguente scenario:

Un dipendente di un Ente Pubblico ha promosso un giudizio contro l'Ente stesso (per demansionamento e mobbing), e la difesa è stata affidata all'Ufficio interno dell'Avvocatura. Dopo la formale costituzione in giudizio dell'Avvocatura, il Segretario Generale disponeva il trasferimento del dipendente proprio presso l'Ufficio dell'Avvocatura, ed il dipendente faceva pervenire una diffida in ordine all'avvenuto trasferimento, preannunciando ulteriore giudizio.

Viene quindi chiesto al Coa se, in tale contesto, il permanere del dipendente all'interno dell'Ufficio dell'Avvocatura, diretto da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, possa per quest'ultimo costituire motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona in sostituzione del Cons. Corcione, osserva quanto segue:

Occorre premettere che l'Avvocato degli enti pubblici, a differenza dell'Avvocato dello Stato, non appartiene ad un ordinamento autonomo ma è soggetto all'ordinamento professionale forense.

L'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»] che ha confermato la precedente disposizione, prevede che: *«gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo»* (comma 1, prima parte).

Nell'articolo sono delineati altri punti fondamentali, utili per il presente parere.

In particolare è stabilito che: *«per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale*

ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale» (comma 2); «gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine» (comma 3).

L'Avvocato dell'Ente, pur iscritto all'Albo speciale, è, quindi, soggetto al rispetto delle norme deontologiche.

Per valutare se l'attività dell'Avvocato – nel caso prospettato – possa violare le regole deontologiche, laddove nello stesso Ufficio opera un dipendente che è anche *parte in causa* contro l'Ente difeso dall'Avvocatura meritano di essere richiamate le seguenti disposizioni del Codice di deontologia:

art. 13

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

art. 24

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa

società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

art. 41

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone pagina sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

Orbene, secondo lo scenario prospettato, l'Avvocato/difensore dell'Ente presterebbe la propria opera professionale nello stesso Ufficio ove vi sarebbe la presenza, ovvero anche la collaborazione, del dipendente trasferito/controparte in un giudizio (per demansionamento e mobbing) in corso, e potenziale attore in altro.

Tale situazione è senza dubbio generatrice di incompatibilità e potenziale conflitto di interesse per l'Avvocato che ha la difesa dell'Ente, a ragione delle regole deontologiche richiamate, in guisa da far ritenere sussistente un vero e proprio dovere di astensione dalla difesa.

L'Avvocato, infatti, potrebbe assumere, nell'ambito lavorativo, anche senza volerlo, notizie circa la sfera personale del dipendente/controparte utili alla difesa dell'Ente (violando gli artt. 13, e 24 co. 2, 3).

L'Avvocato potrebbe avere rapporti diretti (anzi certamente li avrebbe) con la controparte; vietati senza il consenso o la presenza del difensore avversario ex art. 41, co. 1, 2, 4.

E' opportuno richiamare anche la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo n. 22882/2011), ribadita anche dal C.N.F. (Sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199 – da ultimo, sentenza del 26 settembre 2014, n.110) che convergono verso una interpretazione più rigorosa della norma deontologica: "L'art. 37 del c.d.f. [previgente, "Conflitto di interessi"] mira ad evitare situazione che possano far dubitare della correttezza dell'operato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte".

In tal senso, e con i limiti legati alla potestà del Coa (che non può rilasciare pareri preventivi su fattispecie specifiche se non su argomentazioni connotate da generalità ed astrattezza), si rende il parere richiesto.

14) RICHIESTA PARERE CNF ISTITUZIONE ALBO FORNITORI (RELATORE ZUCCARINI)

Il Cons. Zuccarini riferisce che, sulla scorta della delibera del 28/12/2020, è stata predisposta la richiesta di chiarimenti al CNF circa l'obbligo di istituzione dell'Elenco dei Fornitori.

15) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento in una prossima seduta.

16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art 156, comma 6, cc per il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero di assegni di mantenimento dinanzi al TRIBUNALE DI * contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,48 il Cons Calista si disconnette.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,52 il Cons. Calista si riconnette.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero delle differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti

di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la stessa, in quanto la pretesa che l'interessato intende far valere in giudizio, come enunciata nella domanda, non supera il vaglio della non manifesta infondatezza, ex artt. 122 e 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, in riferimento alla natura del bene immobile, oggetto della domanda. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dell'invalidità civile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,53 il Cons Zuccarini si disconnette.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,56 il Cons. Zuccarini si riconnette.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art 442 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *)

depositata in data 23/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per autorizzazione del giudice Tutelare per autorizzazione spese mediche per figli minori dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., atteso che, trattandosi di separazione coniugale, anche se introdotta con rito consensuale, non si tiene comunque conto del reddito del coniuge, visti gli interessi confliggenti (Cass.Civ., sez. II, sent. n. 20385/2019).

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di rivendica della quota di legittima dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, *, *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *)

depositata in data 31/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento del canone di affitto dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accettazione eredità ex art.481 cc e 749 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,55 si disconnette il Cons. Corcione.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per lo scioglimento della comunione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,00 si disconnette il Cons. Ronca.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,05 si riconnette il Cons. Ronca.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per atp ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il DOTT. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,10 il Cons. Ronca si disconnette.

17) NOTA CONGIUNTA COMMISSIONI DIFESA D'UFFICIO E FORMAZIONE CONTINUA CNF

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Galasso, ne prende atto riservando l'invio al CNF di eventuali osservazioni.

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell'art.1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; verificato che risulta rilasciato l'attestato di formazione continua; verificato il possesso del requisito di cui all'art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per gli Avvocati:

ANZOLETTI IVA

BALLONE MAURIZIO

COCCHINI MARIA

DI LUIGI FABRIZIO

FIASTRA RANIERI

Alle ore 21,26 il Cons. Schiona si disconnette.

19) FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER

a) Il Consiglio,

-preso atto che alla data del 31/12/2020 sono pervenute n. 211 schede di rilevazione per la formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.;

- considerato che l'elenco sarà trasmesso al Presidente del Tribunale entro il prossimo mese di febbraio 2021;

delibera

di prorogare fino al 31 gennaio 2021 il termine per la presentazione delle istanze di inserimento nell'Elenco professionisti delegati alle operazioni di vendita e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

b) Il Consiglio,

vista la comunicazione del Presidente del COA di Lanciano, Avv. Silvana Vassalli, con la quale chiede di dare massima diffusione tra gli iscritti del termine per la presentazione delle domande in merito alla formazione degli elenchi per il triennio 2021/2023 dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive presso il Tribunale di Lanciano

considerato che le istanze pervenute da Avvocati iscritti in circondari diversi da quello di Pescara sono state riscontrate evidenziando che ad oggi non risultano ancora in vigore le modifiche all'art. 179-ter disp. att. c.p.c..

delibera di non accogliere le richieste degli avvocati di altri Fori e di non dare diffusione alla richiesta del Foro di Lanciano.

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

21) VARIE ED EVENTUALI

A) Il Consiglio

- letta la richiesta formulata dall'Avv. *, la quale chiede di esprimere parere sul seguente quesito:

“Può un avvocato, esercente attività libero professionale ed iscritto a Codesto Consiglio dell'Ordine, assumere, in ossequio alla Legge Professionale Forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) ed, in particolare, alla normativa dettata dall'art. 18 della predetta Legge, assumere l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di società cooperativa per azioni a mutualità prevalente, esercente attività commerciale”.

- udita la relazione del Consigliere Corcione;

- ritenuto che la richiesta di parere ha portata generale ed attiene a una questione di frequente ricorrenza, osserva quanto segue.

La materia è attualmente regolamentata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato alle *“incompatibilità”*, che elenca le situazioni che non consentono di continuare ad esercitare la professione forense come in appresso:

“La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

L'elencazione contenuta nell'articolo 18 della L. n. 247/2012, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche sotto la vigenza della normativa precedente, ritenuta sostanzialmente coincidente (Cassazione SS.UU. 18 novembre 2013, n. 25797), deve essere intesa come esaustiva. Essa costituisce, cioè, il catalogo esclusivo delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Ne consegue che le disposizioni in argomento devono essere interpretate in modo rigoroso, restrittivo, sì da evitare di ampliare indebitamente l'area del non consentito, in considerazione del fatto che le conseguenze connesse al riconoscimento di una situazione di incompatibilità sono particolarmente gravi per l'iscritto all'albo professionale.

La finalità perseguita dal legislatore coincide, invero, con un limite all'esercizio di una professione liberale, che si giustifica unicamente per il rilievo che essa riveste in vista della garanzia di funzioni essenziali ed irrinunciabili secondo il nostro ordinamento giuridico, quale quella (ma non solo quella) difensiva in ogni procedimento di natura giurisdizionale.

Per rispondere al quesito, quindi, occorre avere riguardo alla figura di componente del consiglio di amministrazione, verificando non solo se egli eserciti poteri gestori concreti ed effettivi, ma che lo faccia in modo autonomo, o come è espressamente previsto per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, "poteri individuali di gestione".

Non a caso la norma fa riferimento alla figura del "consigliere delegato di società di capitali" e non genericamente al componente del consiglio di amministrazione. La figura del consigliere delegato è delineata dall'art. 2381 c.c., che al comma secondo prevede che *"se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti"*. E al successivo comma: *"Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione"*.

Così delineata la figura del "consigliere delegato", appare evidente che essa si distingue dalla figura del "normale" consigliere di amministrazione, per l'attribuzione, mediante delega consentita dallo statuto o dall'assemblea dei soci, di specifici poteri esecutivi e di rappresentanza, esercitati in autonomia dall'organo collegiale. Appare evidente, quindi, che il Legislatore, richiamando questa figura, abbia voluto limitare l'ambito delle incompatibilità rispetto alla generica figura del componente del consiglio di amministrazione, ritenendo legittimo, *rectius* compatibile con l'esercizio della professione, l'esercizio collegiale di poteri gestori e di rappresentanza.

Ragionando *a contrariis*, la qualità di componente di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che dunque non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, e soltanto cooperi con l'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale (e fintanto che, ovviamente, il collegio sussista), non può essere ritenuta di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata, pertanto, si ritiene che l'avvocato potrà assumere l'incarico di componente del consiglio di

amministrazione di società cooperativa per azioni, a mutualità prevalente, esercente attività commerciale, ed in generale di una società di capitali, a condizione che non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, ma soltanto cooperi all'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale. Se esercitato entro questi limiti, l'incarico non può essere ritenuto di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo

Alle ore 21,35 il Presidente esce dall'aula ed assume la presidenza della seduta il Cons. Giordano previa condivisione del verbale.

B) Il Consiglio,

letta l'istanza del 04/01/2021 con la quale l'Avv. *, nell'interesse del sig. *, ha richiesto l'accesso agli atti al fine di ottenere copia dell'istanza di opinamento prot. n. */2020 per predisporre l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. * nei confronti dei sigg.ri *, *, *, * e * in merito a prestazioni professionali svolte nei loro confronti in quanto, a seguito di richiesta di visibilità, il file .pdf del documento n. 27 allegato al predetto ricorso risultava mancante delle pagine 6 e 7;

udita la relazione del Cons. Segretario;

delibera di aprire il relativo procedimento nominando responsabile dello stesso il Consigliere Segretario.

Dispone la comunicazione al controinteressato Avv. * a mezzo pec.

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Gianluca Giordano